



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 75/25

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37728 del registro di segreteria, proposto dalla

Sig.ra XX, nata a XX il XX (c.f. XX) in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle minori XX, nata il XX (c.f. XX) e XX, nata il XX (C.F. XX), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Bava (C.F. BVANDR64L24D969O) e dall'Avv. Andrea Giacò (C.F. GCINDR79L29A662W -pec: giaco.andrea@avvocatibari.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Bari, alla Via Abate Gimma, 247)

CONTRO

INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

per ottenere

il ricalcolo della pensione di reversibilità XX, ex art.2, comma 12, l.335/95 e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze del trattamento pensionistico con interessi e rivalutazione ex art.429 c.p.c.

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti all'udienza dell'11 marzo 2025

FATTO

La ricorrente, dopo aver premesso di essere vedova del Mar. XX, militare deceduto in data XX in costanza di servizio, riferiva che le era stata liquidata la pensione indiretta sulla scorta degli anni effettivamente lavorati dal marito.

In data XX, tuttavia, ha formalmente chiesto il ricalcolo della liquidata pensione ex art.2 comma 12 l.335/95 sul presupposto che, essendo cessato per morte, il proprio marito si trovasse nella oggettiva situazione di inidoneità di rendere ogni e qualsiasi attività lavorativa senza alcuna necessità di valutazione medica.

Restando silente l'intimata amministrazione, a seguito di ulteriore diffida, ha censurato il silenzio serbato richiamando, in primo luogo, il presupposto di cui alla cennata normativa che prevede, nel caso di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio per assoluta inidoneità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la spettanza di una pensione pari a quella che sarebbe spettata al compimento dei limiti per il collocamento a riposo.

Ha dedotto che il decesso avvenuto in servizio comporti una cessazione per un'infermità che, per definizione, rende impossibilitato il pubblico dipendente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Nell'indicare, poi, giurisprudenza che non ha precluso la possibilità che la domanda possa essere presentata dagli eredi del *de cuius* – contrariamente a quanto indicato dal d.m.187/1997, ha insistito nel fatto che, alla data del decesso, il proprio marito fosse nell'impossibilità di svolgere ogni e qualsiasi attività lavorativa ed ha evidenziato il fatto che un soggetto deceduto per gravissima patologia tumorale non sia in condizione di lavorare.

	Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'accertamento del diritto alla	
	liquidazione della pensione di reversibilità tenendo conto di quanto previsto	
	dall'art.2 comma 12 della l.335/1995.	
	Si è costituita l'amministrazione previdenziale che, pur avendo riconosciuto	
	quanto statuito dalla giurisprudenza, ha sostenuto che il diritto dei superstiti	
	alla pensione di inabilità possa sorgere, secondo quanto indicato dalla	
	circolare INPDAP, solo se l'iscritto pur avendo presentato domanda non sia	
	stato sottoposto agli accertamenti medico legali.	
	All'udienza dell'11 marzo 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.	
	Il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza.	
	DIRITTO	
	Il ricorso è palesemente infondato.	
	La ricorrente, in proprio e per conto delle sue figlie, non ha dato alcuna prova	
	dell'esistenza di una condizione, in capo al <i>de cuius</i> , di inabilità tale, da essere	
	considerato, prima del decesso, nell'assoluta impossibilità di svolgere attività	
	lavorativa nei sensi di cui all'art.2 comma 12 della l.335/1995.	
	L'assunto formulato in ricorso partirebbe da un sillogismo secondo il quale	
	l'evento morte implicherebbe implicitamente la sussistenza delle condizioni	
	invalidanti utili per conseguire il beneficio sopra indicato; tale asserzione non	
	coglie nel segno in quanto porterebbe alla paradossale conseguenza che tutti	
	coloro che decedano in costanza di lavoro maturerebbero il diritto sopra	
	indicato.	
	Invero, poi, dagli atti allegati si evince che il marito della ricorrente è deceduto	
	per un arresto cardiocircolatorio e non già per la patologia tumorale, appena	
	accennata in ricorso, ma della quale alcuna documentazione medica è stata	
	3	

	prodotta in giudizio.	
	Alcuna prova, quindi, è stata fornita in ordine alla patologia invalidante	
	sofferta dal <i>de cuius</i> che, in astratto, avrebbe potuto consentire di valutare	
	l'ammissibilità della richiesta dei ricorrenti.	
	Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.	
	Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, rigetta il ricorso	
	Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'INPS	
	che liquida in € 1.000,00.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 20/03/2025	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	4	

